

Decisione n. 1 del 7 gennaio 2022

OGGETTO: Sigg.ri (OMISSIS) per il tramite dell'Avv. (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202115166).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 30.11.2021, trasmessa via pec il 01.12.2021 ed acquisita in pari data al protocollo n. 2015 con la quale l'Avv. (OMISSIS), in nome e per conto dei Sigg.ri (OMISSIS), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto espresso con nota prot. 14729 del 19.11.2021 dal (OMISSIS) sulla richiesta di accesso volta ad ottenere copia degli specifici documenti relativi a "Selezione pubblica, per titolo ed esami, per la formazione di una graduatoria a scorrimento finalizzata all'assunzione di n. 3 operai generici, con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato, a tempo pieno e/o parziale, al livello 2 CCNL (OMISSIS)", di cui alla delibera del Consiglio di Gestione del (OMISSIS) del giorno 19/10/2021 n. 71;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. n. 2142 AC del 21.12.2021 con la quale questa Difesa Civica:

- ha provveduto a notificare al (OMISSIS) la richiesta di riesame;
- prima di esaminare nel merito la questione, ha richiesto allo stesso (OMISSIS) di controdedurre in relazione alle argomentazioni addotte dal Legale di parte, nel termine di 20 giorni;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni;

PRESO ATTO che il (OMISSIS), con comunicazione prot. 16211 del 27.12.2021, acquisita in pari data al protocollo n. 2188, ha precisato:

- di non aver rifiutato l'accesso, ma di averlo differito, esplicitandone le ragioni;
- di aver soddisfatto la richiesta di accesso in data 23.12.2021;



RITENUTO pertanto che – in considerazione di quanto esposto ai punti che precedono - l'esame nel merito della richiesta non arreca alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dall'Avv. **(OMISSIS)**, in nome e per conto dei Sigg.ri **(OMISSIS)**, volta ad ottenere dal **(OMISSIS)** la documentazione indicata in premessa, è dichiarata **improcedibile** per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica;
- la presente Decisione è comunicata agli istanti - per il tramite del Legale di parte - ed al **(OMISSIS)**.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandonato Morra

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.